

Pirovano/Redondi - Il Gabbiano

Il punto sulla giustizia riparativa

Carcere e immobilità

Generalmente si vede e si immagina il carcere come una realtà immobile: le sbarre sono sempre le stesse. In realtà, dal Dopoguerra a oggi il carcere è antropologicamente cambiato più volte. Nell'immediato Dopoguerra, solo nel carcere di San Vittore a Milano c'erano oltre 3.000 detenuti. La rivolta del 1946 (la "Pasqua Rossa") venne stroncata con i carri armati. Uno strano *cocktail*, tipico dei periodi di transizione dopo un conflitto aspro e sanguinoso, caratterizzava quei carcerati: banditi della banda Bezzi-Barbieri, partigiani che intendevano continuare la lotta contro i fascisti, *saloini* ancora in cerca della bella morte. L'amnistia preparata dal guardasigilli Palmiro Togliatti del 1946 portò alla normalizzazione in tempi piuttosto brevi, forse troppo. Prima della guerra, con il regime fascista a tempo pieno, i detenuti si aggiravano attorno alle 55.000 unità; nel 1946 erano saliti a 84.000 unità, per attestarsi a 60.000 unità negli anni successivi. Poi è arrivata la stabilità di numeri minori. Dai primi anni Cinquanta fino al 1990 la popolazione detenuta, sempre diversa per tipologie, ha oscillato tra le trentamila e la quarantamila unità, anche nei momenti di più alta tensione sociale e politica. Quando veniva superata la soglia delle quarantamila unità, intervenivano provvedimenti di amnistia e indulto a garantire una sorta di "numero chiuso", in grado di impedire alle carceri di scoppiare.

Quando non ci pensavano le istituzioni, ci pensavano le rivolte.

La mutazione antropologica degli anni Novanta

Negli anni Novanta il carcere ha iniziato una vera e propria mutazione antropologica. Da una parte i sepolti vivi del 41 bis, la riedizione aggiornata dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975, per i vertici, veri o presunti, della criminalità organizzata; poi un gruppo consistente sottoposto all'alta sorveglianza per reati come l'associazione a delinquere di stampo mafioso, l'associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di persona. Al centro si trova un assembramento di poveri disgraziati, ammassati e sovraffollati in celle senza nulla, se non la disperazione. In vent'anni, la popolazione carceraria è raddoppiata e le carceri sono diventate il luogo, in senso letterale, dei miserabili: coloro che, costretti al di sotto del livello di povertà, non ce la fanno a sopravvivere.

In Italia, dal 1991 al 2006, la popolazione carceraria è passata da trentamila a oltre sessantamila detenuti, nonostante una capienza massima di 46.000 posti. Di più: alla vigilia dell'indulto quasi 50.000 persone rientravano nel circuito delle misure

alternative, a fronte delle 12.000 presenti dieci anni prima. Le pene al di fuori delle mura del carcere hanno ormai poco di alternativo, come invece erano state immaginate, e molto di complementare.

In questo periodo si è passati dallo stato sociale allo stato penale (Maisto, 2011) e in carcere oggi ci stanno soprattutto gli occupanti abusivi (Castellano, Stasio, 2009). Circa un detenuto su quattro, quando termina la pena, non sa dove andare: i cambiamenti veloci e traumatici della società lasciano sul terreno delle vittime *incolpevoli*, i poveri, e delle vittime *colpevoli*, i disperati che compiono reati per fame di cibo o di droga.

La povertà continua a essere incarcerata.

I numeri del sovraffollamento

Dell'indulto, nel 2006 hanno potuto usufruire 24.500 detenuti, tra cui oltre 15.000 italiani e oltre 9.000 stranieri, e 17.500 persone in misura alternativa. Sono usciti in molti casi solo con i sacchi neri e spesso senza sapere dove andare. Per loro non è stata approntata nessuna rete di protezione. I detenuti, scesi a meno di 40.000 unità, sono tornati a 49.000 alla fine del 2007 e a oltre 56.000 alla fine del 2008, nonostante fosse rientrato un numero modesto di persone che avevano ottenuto l'indulto.

Al 30 settembre 2013 i detenuti arrivavano a 64.758 unità.

Negli ultimi due anni c'è stata una significativa inversione di tendenza: al 30 settembre 2015 i detenuti sono scesi a 52.294 unità, comunque superiore di tremila unità alla capienza regolamentare teorica, che non tiene conto delle ristrutturazioni di reparti in atto. La deflazione è stata possibile grazie a una serie di misure dirette, come l'estensione dei termini per l'affidamento in prova, e indirette, come l'incostituzionalità dichiarata della parte della legge Fini-Giovanardi riguardante le cosiddette droghe leggere. Solo per la legge n.199/2010, la cosiddetta Alfano-Severino, in cinque anni sono usciti 17.586 detenuti per scontare gli ultimi diciotto mesi di pena. In detenzione domiciliare, quindi in carcere fuori dal carcere.

Di necessità, la minaccia concreta di pesanti sanzioni da parte dell'Unione Europea per il sovraffollamento, si è fatta virtù.

Ma da qui a un vero cambio di rotta il percorso è lungo.

Anche se si possono intravedere alcuni segni, presenti in particolare nella legge n. 67/2014, soprattutto nella parte riguardante la messa alla prova. Il sistema penale, secondo alcune dichiarazioni di principio del legislatore, non può più essere carcerocentrico.

L'obbligo delle riforme

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013, conosciuta come sentenza Torreggiani, ha condannato l'Italia per violazione

dell'articolo 3 della Convenzione Europea, vale a dire per trattamenti inumani e degradanti. Alla Corte Europea avevano fatto ricorso sette detenuti, che avevano a disposizione meno di tre metri quadrati per cella come spazio personale. Una situazione che riguardava migliaia di detenuti e che avrebbe comportato una sanzione di alcuni miliardi di euro se non adeguatamente affrontata.

Se, come si è visto, a essere incarcerata è soprattutto la povertà, questo significa che l'emarginazione deve essere trasformata in inclusione sociale, a evitare le recidive ma anche a garantire livelli dignitosi di giustizia sociale. La sicurezza non può essere separata da percorsi di coesione sociale.

Tipologie di reati

Entrando nel merito dei reati per cui le persone sono in carcere, al 30 giugno 2015, 30.042 detenuti (di cui 8.120 stranieri) sono accusati o condannati per reati contro il patrimonio; 18.132 (di cui 6.355 stranieri) per violazione della legge sulle droghe; 21.562 (di cui 7.375 stranieri) per reati contro la persona. I detenuti per associazione di stampo mafioso sono 7.023, di cui 101 stranieri; quelli per violazione della legge sulle armi 10.088, di cui 910 stranieri. I detenuti per violazione della legge sulle droghe sono un terzo del totale, a fronte del 15% della media europea.

Le stime più selettive sostengono che almeno un sesto dei detenuti nelle carceri italiane è tossicodipendente o con problemi connessi al consumo problematico/abuso di droghe. Utilizzando questo parametro, si arriva a quasi 9.000 detenuti, buona parte dei quali potrebbe accedere a misure alternative.

Il carcere e le misure alternative

Il carcere è sorto per sorvegliare e punire, non per redimere. La parte rieducativa è cresciuta e si è estesa non solo per rispondere a un lungimirante dettato costituzionale contenuto nell'articolo 27 della Carta, ma anche per far fronte ai risultati irrimediabilmente negativi della detenzione senza speranza. In questo contesto, la giustizia trattamentale è solo, quando va bene, una riduzione del danno carcerario; quando va male, una sua estensione dal carcere all'esterno.

Le pene al di fuori delle mura hanno ormai poco di alternativo. Semplicemente, la strategia del controllo si è ampliata dall'interno all'esterno, andando a costituire una continuità di fatto tra sistema penitenziario e sistema assistenziale, tra carceri e centri di accoglienza (De Vito, 2009).

Se si vuole dare un respiro strategico, e non solo di necessità, al concetto di carcere come *extrema ratio*, occorre cambiare paradigma, passando dal concetto di giustizia retributiva e dal connubio tra giustizia retributiva e giustizia trattamentale o rieducativa a quello di giustizia riparativa, mirando concretamente a costituire delle comunità riparative. Il fuori carcere deve essere un impegno di società e territorio, non può essere lasciato solo a soluzioni tecniche. Il rischio di misure interessanti

come la messa alla prova è che, senza cambio di paradigma, rientrino semplicemente nell'alveo della riduzione del danno carcerario e non nel corso di un nuovo fiume. Più pulito.

I detenuti tossicodipendenti

Un altro punto riguarda l'accoglienza e l'accompagnamento delle persone tossicodipendenti all'esterno del carcere:

- A) anche i protocolli sottoscritti dal ministero della Giustizia con le Regioni riconoscono l'importanza di ampliare l'accoglienza delle persone tossicodipendenti in comunità e in altre situazioni di accompagnamento all'esterno. Non si tratta solo e tanto di un dato quantitativo, quanto di un discorso sulla qualità dell'accoglienza, in particolare per le persone, e sono sempre di più, in cui convivono stati di sofferenza mentale e utilizzazioni compulsive e consolatorie delle sostanze;
- B) non tutte le persone tossicodipendenti presenti in carcere o, sempre più spesso, condannate dalla libertà a misure alternative sono disponibili o, insieme ai servizi, ritenute idonee a percorsi residenziali di medio-lungo periodo. Per tutta, o una parte, della misura alternativa, la richiesta è spesso quella o di strutture semiresidenziali come i centri diurni o l'affidamento territoriale seguito a distanza dal SERT;
- C) vi è una forte differenza nelle recidive che riportano, o portano, in carcere le persone in misura alternativa tra coloro che non hanno problemi con le sostanze e quelli che li hanno. Questi ultimi presentano, generalmente, tassi più bassi di autonomia e, quindi, anche di responsabilità nel rispetto delle prescrizioni della magistratura. Ad abbassare il tasso delle recidive può essere utile un accompagnamento più puntuale in questi percorsi, attivando relazioni di aiuto soprattutto nei periodi di crisi;
- D) infine, anche se non ultimo, vi è il problema dei minori o dei giovani tossicodipendenti, che richiedono interventi specifici, con un grado ancora più alto di personalizzazione dei percorsi, che vanno da piccole unità residenziali a percorsi territoriali seguiti con un'attenzione e una partecipazione condivise.

Le misure alternative dallo stato di libertà

Vi è poi la possibilità di non entrare in carcere per chi, da libero, è chiamato a scontare una condanna a meno di sei anni, quando viene espressa la richiesta di poter accedere a un programma terapeutico entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordine di esecuzione della pena. Una prassi che trova parecchi ostacoli per le persone senza dimora o che hanno cambiato residenza: spesso infatti risultano irreperibili e, nel caso abbiano eletto il proprio domicilio per motivi legali presso il proprio avvocato, capita

che ci si dimentichi di inoltrare la richiesta. A volte con l'avvocato di fiducia, spesso con quello che in passato è stato l'avvocato d'ufficio per una udienza: anche così si può tornare in carcere. Pure in questo caso, la regola vale solo per i condannati poveri. Ancora di più sul piano teorico, c'è infine la possibilità di non entrare in carcere dopo l'arresto, ma di poter accedere direttamente dalla sede processuale a un programma terapeutico, in base all'articolo 89 della legge n. 309/90, che prevede gli arresti domiciliari in comunità, ma anche a casa, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Un nuovo paradigma

La legge n. 67/2014 stabilisce che, per le contravvenzioni e i reati per i quali la pena edittale massima è di tre anni, la detenzione domiciliare diventa la pena principale e, a discrezione del magistrato, anche per le pene edittali fino a cinque anni. La detenzione domiciliare può essere continuativa, o avere carattere orario durante la giornata, o trovare applicazione in determinati giorni della settimana: in questi casi può essere prevista anche l'applicazione del braccialetto elettronico.

I "delinquenti abituali, professionali o per tendenza", altre categorie discutibili a carattere lombrosiano ed eredità esplicita del Codice Rocco, sono esclusi da queste misure e devono stare in carcere. In più, come determinazione contro i poveri, non può accedere a queste misure chi non ha un domicilio idoneo.

Con questi nodi problematici, cambia tuttavia il paradigma, quando si dice che il carcere, in molti casi, non è più necessariamente la pena principale.

La legge n. 67 del 28 aprile 2014 prevede anche, come elementi positivi, la depenalizzazione, oltre ad altri reati minori, del reato di immigrazione clandestina. Da ultimo, viene eliminata la contumacia, vale a dire la possibilità di processare una persona in sua assenza. Un istituto che nega il diritto alla difesa e che aveva provocato non pochi problemi allo Stato italiano: ora l'imputato irreperibile non può essere processato fino a quando termina l'irreperibilità, ovviamente con la sospensione, insieme al processo, anche dei tempi della prescrizione.

Messa alla prova

La misura più innovativa prevista dalla nuova legge risulta comunque la messa alla prova, mutuata dalla probation del diritto anglosassone e dal diritto penale minorile, in sostituzione del processo per i reati puniti con la reclusione fino a quattro anni o per le pene pecuniarie.

Le organizzazioni del sociale possono accompagnare queste persone, all'interno di una logica sistemica e di un protocollo di regole e comportamenti sottoscritto con la Magistratura di Sorveglianza (o il Tribunale per quanto riguarda le messe alla prova,

che ormai sono migliaia), l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE), la ASL e il Comune, all'interno di percorsi virtuosi di attività utili e di rielaborazione degli atti di devianza compiuti. Questo può portare verso forme di giustizia riparativa, sino a caratterizzarle come veri e propri germogli di comunità riparativa, in cui non siano più in campo solo i colpevoli e le vittime, ma la comunità territoriale chiamata a essere partecipe nella mediazione e nel superamento del conflitto. Una comunità in grado di mettere in campo, a monte e a valle degli interventi della magistratura, esperienze e risposte efficaci ed esigenti, alternative, quando questo è possibile, a quelle meramente privative della libertà personale, spesso deresponsabilizzanti e recidivanti. La comunità riparativa può costruire quindi comunità territoriale e coesione sociale invece di dissolvere tutto nell'isolamento della vittima e del colpevole. La giustizia riparativa, di suo, ha bisogno di buone pratiche e di strumenti efficienti come la mediazione penale, che tanto più è attivata da organizzazioni presenti e riconosciute dal territorio, tanto più può risultare efficace.

In concreto, le proposte per l'utilizzazione di strumenti di giustizia riparativa possono essere realizzate attraverso:

- A) la costituzione di gruppi omogenei per età, in grado di mettere a confronto i percorsi, le fragilità, le esperienze delle persone coinvolte;
- B) la diffusione e il rafforzamento della rete di accompagnamento alle persone in misura alternativa al carcere anche in sentenza, senza quindi la necessità di passare dallo stato di detenzione, attivando interventi di aiuto anche alla rielaborazione del reato, in particolare per la fascia di età giovanile;
- C) l'estensione dell'intervento ai percorsi previsti dalla nuova misura della messa alla prova, con la programmazione delle verifiche dei passaggi consumati e delle attività svolte attraverso il coinvolgimento non solo del mondo del sociale, ma anche delle istituzioni locali e delle comunità territoriali;
- D) la costruzione di momenti di confronto e di mediazione con le vittime o con associazioni delle vittime, mirati a connettere percorsi di riconciliazione e coesione sociale.

Queste esperienze richiedono di essere messe a sistema, con la partecipazione attiva del mondo del sociale e del volontariato, dell'UEPE, delle ASL e delle istituzioni locali ma, soprattutto, dei giovani autori di reato e delle vittime del reato. Con la sperimentazione di momenti di gruppo in grado di superare l'isolamento individuale degli uni e delle altre.

Occorre infine prendersi particolare cura di chi naviga in condizioni di particolare fragilità familiare e personale, a partire da coloro che si trovano in situazioni di sofferenza mentale. In questi casi si richiedono interventi particolarmente mirati e

specifici, con un grado ancora più alto di personalizzazione dei percorsi, seguiti con attenzione e partecipazione condivise.

Misure alternative e reinserimento sociale

Le vecchie e nuove misure alternative possono essere accompagnate da forme di welfare partecipato.

Per quanto riguarda il nuovo istituto, “la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento dallo stesso causato”.

La misura si può svolgere concretamente attraverso l’affidamento sociale e i lavori di pubblica utilità: se nel periodo di esecuzione il condannato non commette reati di origine dolosa, alla fine del percorso la pena verrà considerata estinta.

La messa alla prova, peraltro già applicata in diversi Paesi, dovrebbe ampliare ulteriormente la possibilità di accedere alle misure alternative senza transitare dal carcere: se il condannato non svolge il programma previsto o se, soprattutto, commette un nuovo reato, torna alla casella iniziale, ripartendo dal carcere. Si tratta, in buona sostanza, di un disincentivo alle recidive e di un incentivo all’autocontrollo.

I condannati che si trovano in affidamento in prova o ai lavori di pubblica utilità devono svolgere i compiti loro assegnati, che possono essere realizzati in termini di studio, di formazione, di attività riparative, utili e risarcitorie nei confronti della società. Questa nuova situazione di partecipazione attiva e non solo passiva alla pena, apre delle prospettive dense di significato verso la valorizzazione delle persone e dei beni pubblici. Un solo esempio: se dei condannati si impegnano nella ristrutturazione di alloggi in stato di degrado, possono contribuire al recupero del patrimonio pubblico, attingendo a opportunità abitative anche per loro.

In una dimensione di welfare partecipato e non di welfare di attesa passiva.

Ovviamente, per arrivare a questo occorrono dei passaggi in termini di formazione mirata e la possibile apertura a percorsi lavorativi non solo nei termini di lavoro dipendente. Le risorse, che in ogni caso servono in prospettiva a ridurre e non ad ampliare la spesa pubblica diminuendo l’impatto delle condanne al carcere, possono essere attinte dai fondi ministeriali dedicati, ma anche dalle politiche economiche delle Regioni.

Obiettivi prioritari

Occorre rovesciare la tendenza a incrementare il numero dei detenuti, favorendo percorsi di qualità verso l’uscita, in modo da ridurre in maniera significativa le recidive. L’obiettivo prioritario è contribuire alla diminuzione del sovraffollamento carcerario attraverso la costruzione di percorsi condivisi di adesione a programmi

mirati al superamento attivo delle forme di dipendenza o di consumo problematico e al reinserimento sociale come autonomia reale delle persone.

La permanenza in carcere, spesso, è pura e semplice passività. E la passività, insieme alla noia, è la migliore alleata della dipendenza e delle recidive. Bisogna costruire le condizioni, all'interno di una dimensione di sistema, per la motivazione e la preparazione a evitare la stessa entrata in carcere, ove non necessaria, e, soprattutto, a uscire dal carcere in maniera propositiva e accompagnata dal prendersi cura della persona, non solo dei suoi problemi.

Nel modello di comunità solidale, i servizi pubblici non delegano la gestione di una parte delle proprie competenze al privato, ma piuttosto ricercano partner per la costruzione/rimodulazione delle determinanti sociali dei concreti contesti di vita; allo stesso tempo, il ruolo del privato sociale non consiste nella produzione di un rigido *set* di prestazioni, ma nella realizzazione di occasioni di apprendimento-espressività, formazione-lavoro, socialità, casa-habitat sociale, ossia di intervento sui principali fattori della salute e al tempo stesso di promozione delle opportunità, delle responsabilità e dei diritti delle persone nel passaggio dal carcere alla società esterna.

Presidi sociali e socio-sanitari

Soprattutto nelle realtà metropolitane è importante l'intervento sulla salute delle periferie, dove le persone e le famiglie spesso sono in difficoltà abitativa, di lavoro e di reddito, con ricadute importanti sullo stato psico-fisico. In questi casi il confine tra problemi sociali e problemi sociosanitari si assottiglia fino a sparire. Le persone stesse sono confuse e non sono in grado di muoversi tra i servizi attualmente in funzione che, accanto a caratteristiche positive, presentano competenze settoriali esclusive sempre più inattuali. Noi proponiamo la costituzione, o il rafforzamento, di presidi a carattere psico-socio-sanitario nei quartieri più fragili, in grado in primo luogo di andare verso le persone in difficoltà e di prendersi cura di loro accompagnandole nei percorsi di autonomia possibile. Tra le persone disorientate, spiccano i detenuti che escono dal carcere e le famiglie dei detenuti in prigione che non sanno a chi rivolgersi. Questi presidi possono essere un punto di raccordo tra ospedali, medicina territoriale e servizi sociali in un'integrazione tale da diventare veri servizi alla persona.